

RETE NATURA 2000

Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" del 30 novembre 2009

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992

D.P.R. n. 357 del 08 settembre 1997

L.R. n. 19 del 29 giugno 2009



Zona di Protezione Speciale

IT1180025 – Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo

PIANO DI GESTIONE

istituto per
le piante da legno
e l'ambiente ipia spa
società controllata dalla Regione Piemonte



RELAZIONE

2017



Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestiano



Revisione generale, elaborazione finale del Piano di Gestione e coordinamento normativo per l'approvazione

Regione Piemonte, Settore Biodiversità e Aree naturali

Con la collaborazione dell'Ente di Gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese

Redazione dello studio propedeutico al Piano di Gestione

Istituto Piante da Legno e l'Ambiente

Ringraziamenti

Si ringrazia Laura Gola per le informazioni fornite.

Lo studio propedeutico al presente Piano è stato redatto nel 2012 con il finanziamento del PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1.



INDICE

INTRODUZIONE	5
ZPS E RETE NATURA 2000	7
MOTIVI DI ISTITUZIONE DELLA ZPS	10
PARTE I QUADRO NORMATIVO TERRITORIALE	16
1. NORME DI RIFERIMENTO	18
1.1 - DIRETTIVE EUROPEE E CONVENZIONI INTERNAZIONALI	18
1.2 - LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO PER MATERIA	23
1.3 - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALI ESISTENTI	28
PARTE II ANALISI CONOSCITIVE, ESIGENZE ECOLOGICHE E PROBLEMATICHE DI CONSERVAZIONE	33
2 – ASPETTI SOCIO-ECONOMICI E ATTIVITÀ UMANE	35
2.1 - CARATTERISTICHE AMMINISTRATIVE E TERRITORIALI	35
2.2 - SETTORE AGRO-SILVO-PASTORALE	35
2.3 - SETTORE TURISTICO	35
2.4 - CACCIA	36
2.5 – PROPRIETÀ CATASTALI	36
2.6 - FRUIBILITÀ E SITUAZIONE VIARIA	36
3 - ASPETTI FISICI E TERRITORIALI	36
3.1 - LOCALIZZAZIONE DEL SITO	36
4 – ASPETTI BIOLOGICI	37
4.1 – AMBIENTI	37
4.2 – AVIFAUNA	38
PARTE III STRATEGIA DI GESTIONE	44
5. OBIETTIVI E AZIONI	46
5.1 - PRIORITÀ DI CONSERVAZIONE	46
5.2 - OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI RELATIVE ALLE COMPONENTI NATURALI	46
5.3 - OBIETTIVI GESTIONALI POLIVALENTI E/O GENERALI	49
5.4 - AZIONI DI RICERCA E/O MONITORAGGIO	51
PARTE IV NORMATIVA	53



Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestiano



6 – MISURE DI CONSERVAZIONE SITOSPECIFICHE	55
PARTE V BIBLIOGRAFIA E ALLEGATI	57
7 – BIBLIOGRAFIA	59
8 – ALLEGATI	60
ALL. I SCHEDA TECNICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL FORMULARIO STANDARD	60
ALL. II CARTA DELLE COPERTURE DEL TERRITORIO	60



Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione



INTRODUZIONE



Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione





ZPS E RETE NATURA 2000

L'istituzione delle Zone di Protezione Speciale è prevista dall'Art. 4 paragrafo 1) della Direttiva Uccelli (*DU- Dir. n. 79/409/CEE, sostituita con la Dir. n. 2009/147/CE*), recepita in Italia con la L. n. 157/92 e con il D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.: *"Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva"*, dove per "tali specie" si riferisce alle specie elencate nell'All. I della Direttiva stessa.

La Direttiva Uccelli comprende diversi livelli di tutela delle specie, che corrispondono a diversi allegati.

Il paragrafo 2) della DU afferma che *"Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale"*.

Tutte le ZPS europee concorrono alla realizzazione della rete Natura 2000, una rete ecologica europea, coerente, costituita da siti individuati allo scopo di salvaguardare la biodiversità in Europa. La rete Natura 2000 comprende anche le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) classificate dagli Stati europei a norma della Direttiva 92/43/CE "Habitat e specie" (DH).

La complessità degli ambienti, le loro relazioni con le specie presenti e le interazioni con le attività antropiche rendono il Sito un'entità in continua evoluzione. Nel presente Piano sono riportate le informazioni scientifiche attualmente disponibili: tali informazioni potranno essere oggetto di futuri aggiornamenti, a fronte dei monitoraggi della presenza e dello stato di conservazione delle specie e degli habitat.

Le Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000

Con Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha emanato le Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.

"Scopo di queste linee guida è l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle direttive comunitarie habitat (Dir. n. 92/43/CEE) e uccelli."

Le linee guida hanno valenza di supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione, per i siti della rete Natura 2000."

Su tale base la Regione Piemonte ha adottato una propria metodologia per la redazione dei Piani di Gestione, adeguandola al contesto locale



Contenuti e coerenza del Piano di gestione

La necessità di redigere il presente Piano di gestione è emersa seguendo l'iter logico-decisionale indicato dalle linee guida ministeriali: valutati gli strumenti di pianificazione esistenti come non sufficienti al mantenimento degli habitat e delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente, si è ritenuto utile completare le Misure di Conservazione generali vigenti con ulteriori elementi conoscitivi e gestionali.

Il Piano di Gestione, dopo aver fornito un quadro conoscitivo delle caratteristiche generali del sito e aver valutato le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario, nella necessità di assicurare la loro conservazione, si pone degli obiettivi nell'ambito di una strategia gestionale.

Il Piano di gestione è previsto dall'art. 4 del regolamento di attuazione della Direttiva Habitat (D.P.R. 357/97 e *s.m.i.*) al fine di mantenere o migliorare le condizioni di conservazione degli habitat e delle specie presenti.

Il Piano di gestione è redatto ai sensi dell'art. 42 della L.R. 19/09 (testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); le misure di conservazione in esso contenute integrano quelle generali di cui all'art. 40 della L.R. 19/09, assumendone la medesima coerenza normativa.

Secondo quanto previsto dall'art. 42 comma 6 della L.R. 19/09, *"i piani di gestione hanno dichiarazione di pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002"*.

Valutazione di incidenza

Una misura significativa per la realizzazione della rete Natura 2000 è costituita dalla valutazione d'incidenza (VI), introdotta dall'articolo 6 comma 3 della direttiva Habitat e dall'articolo 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n.120, che ha sostituito l'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. La VI costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.

Tale procedura ha lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani, i progetti e interventi non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

Nel Piano di gestione del Sito non sono previsti interventi che possano avere incidenze negative, sono fatti salvi casi in cui ci siano azioni mirate alla conservazione di habitat/habitat di specie/specie per le quali il sito è stato designato, a discapito di altri habitat di minore rilevanza a livello locale con i quali sono in rapporto evolutivo/dinamico (ad es. brughiere, megaforbieti, praterie, formazioni arbustive etc.). In assoluto non possono essere previsti interventi ad incidenza negativa a carico di habitat o specie di interesse comunitario prioritario.

Una volta approvato il PdG può essere attuato senza ulteriori valutazioni di incidenza salvo quando subentrino nuove condizioni non previste nel Piano stesso; in ogni caso gli



Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione



interventi difformi o non previsti dal Piano devono essere sottoposti a procedura di valutazione.



MOTIVI DI ISTITUZIONE DELLA ZPS

La ZPS Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo risulta importante dal punto di vista avifaunistico per la presenza di una ricca avifauna legata agli ambienti forestali e d'alta quota appenninici, qui all'estremo limite settentrionale, nonché quale area di transito durante le migrazioni.

Sono al momento segnalate 84 specie di uccelli, di cui una trentina nidificanti certe o probabili.

Habitat tutelati

Sono necessarie misure di conservazione per impedire la degradazione, e possibilmente ottenere il miglioramento, degli habitat vitali per le specie di particolare interesse (All. I della Direttiva Uccelli) e delle specie migratrici, particolarmente gli ambienti riproduttivi e di alimentazione, nonché i siti importanti per la sosta/rifugio per i migratori.

La DU, all'Art. 1 comma 2, afferma che la relativa normativa "si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat".

Infatti l'Art. 3 comma 1) della DU stabilisce che: "[...] gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat". Al comma 2) si afferma che "La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure: a) istituzione di zone di protezione; b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione; c) ripristino dei biotopi distrutti; d) creazione di biotopi".

L'Art. 4 comma 1) recita: "Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione". Rispetto alle specie migratrici il Comma 2) afferma "Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale".

Ne consegue che all'interno della ZPS gli habitat su cui porre attenzione sono quelli frequentati, durante le principali fasi della loro vita, dalle specie di avifauna tutelate dalla Direttiva Uccelli.

Rispetto alle tipologie di riferimento proposte dal "Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000" realizzato dal Ministero dell'Ambiente, le tipologie rilevanti per l'avifauna del sito sono le seguenti:

	Sito IT1180025 " Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo" Zone di Protezione Speciale Piano di Gestione	
---	---	---

- **Siti caratterizzati da ambienti aperti montagne mediterranee:** nel sito si incontrano essenzialmente di praterie secondarie di origine antropica, ma anche lembi di praterie primarie e arbusteti.
- **Siti caratterizzati da ambienti forestali delle montagne mediterranee:** nel sito sono rappresentate soprattutto faggete e orno-ostrieti, oltre a boscaglie di invasione di praterie abbandonate.
- **Valichi [ed isole] rilevanti per i migratori..**

L'ambiente più rilevante, e predominante, per l'ornitofauna della ZPS è costituito dagli ambienti aperti mediterranei. Circa il 70% della superficie del sito è occupata da praterie calcifile, in gran parte non più sfalciate. Esse occupano le zone più elevate dei Monti Ebro (m 1699), Chiappo (m 1700), il crinale che le unisce e i versanti meridionali.

I boschi si sviluppano invece sul versante settentrionale, occupando circa un terzo della superficie; di questi, poco meno di un quinto è costituito da fustaie, pertanto di maggiore rilevanza per l'avifauna forestale.

Per ogni gruppo di ambienti presenti nel Sito, in riferimento alle Misure di Conservazione regionali , sono di seguito elencati gli habitat tutelati ed inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat ed il relativo codice.

Tab. 1 – Elenco degli habitat motivo di istituzione del Sito

Macro-tipologie di ambienti	Descrizione	Codice All. I Direttiva "Habitat"	Estensione (ha)
Ambienti aperti	Arbusteti a <i>Juniperus nana</i>	4060	3,64
	Praterie secche su calcare a <i>Bromus erectus</i>	6210 (*)	18,2
	Praterie umide di bordo ad alte erbe	6430	7,28
Ambienti forestali	Faggete eutrofiche	9130	36,4
	Faggete basifile mesoxerofile	9150	36,4
	Arbusteti a <i>Juniperus communis</i>	5130	3,64
Ambienti agricoli	Praterie montano-subalpine a <i>Trisetum flavescens</i>	6520	54,6
Totale			160,16

(*) habitat prioritario se ricco di orchidee

	Sito IT1180025 "Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo" Zone di Protezione Speciale Piano di Gestione	
---	--	---

Specie tutelate

La Direttiva Uccelli "concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento" Art. 1 comma 1) e "si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat" (Art. 1 comma 2).

La Direttiva Uccelli comprende diversi livelli di tutela delle specie, che corrispondono a diversi allegati:

- Specie dell'All. I, normate dall'Art. 4 comma 1. Per queste specie "sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione".
- Specie migratrici, cui si fa riferimento nell'Art. 4 comma 2. Per tali specie gli Stati membri adottano misure analoghe a quelle all'allegato I, tenuto conto delle esigenze di protezione per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.
- Specie cacciabili nel rispetto dell'Art. 7, alcune su tutto il territorio interessato dalla Direttiva (specie nell'All. II A), altre solo in alcuni Stati (elencate nell'All. II B). Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione e che l'attività venatoria "rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2".
- Specie il cui sfruttamento è permesso nel rispetto dell'Art. 6 comma 2 e 3 (inserite nell'All. III). Per queste specie sono ammessi la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili.
- Tutte le altre specie, vedi Artt. 1, 2, 3 e 5.

Nel complesso sono segnalate nel sito 35 specie inserite nell'All. I della Direttiva Uccelli.

Solo per una (*Anthus campestris*) esistono indizi di nidificazione recente, mentre altre sei potrebbero nidificare ma al momento non esistono prove al proposito.

Per due specie (evidenziate in verde nella tabella), non segnalate nel formulario standard (*Circus pygargus* e *Falco columbarius*), sono disponibili dati recenti.

Per 6 di queste 16 specie, indicate in rosso nella tabella, non esistono invece conferme recenti (successive al 2009). Ulteriori 23 specie, non inserite nell'All. I della D.U., sono migratrici a lungo raggio.

	Sito IT1180025 "Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo" Zone di Protezione Speciale Piano di Gestione	
---	--	---

Tabella 2 – Specie di avifauna inserite nell'Al. I della D.U.

SPECIE	RESIDENTE nel sito	NIDIFICANTE nel sito	SVERNANTE nel sito	MIGRATORE nel sito
Anthus campestris	-	P	-	+
Aquila chrysaetos	P	-	P	-
Caprimulgus europaeus	-	?	-	+
Circaetus gallicus	-	?	-	+
Circus aeruginosus	-	-	-	+
Circus pygargus	-	-	-	+
Egretta garzetta	-	-	-	+
Emberiza hortulana	-	?	-	+
Falco columbarius	-	-	P	+
Falco peregrinus	P	?	-	-
Ficedula albicollis	-	-	-	+
Lanius collurio	-	?	-	+
Lullula arborea	-	?	-	-
Milvus migrans	-	-	-	+
Nycticorax nycticorax	-	-	-	+
Pernis apivorus	-	-	-	+

Tabella 2b – Altre Specie segnalate nel Sito (evidenziate in verde le specie da inserire nel Formulario Standard)

Gruppo	Specie
MOLLUSCHI	Bythinella schmidtii (Küster, 1852)
ORTOTTERI	Leptophyes laticauda (Frivaldsky, 1867)
ORTOTTERI	Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)
ORTOTTERI	Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825)
ORTOTTERI	Meconema meridionale A. Costa, 1860
ORTOTTERI	Tettigonia cantans (Fuessly, 1775)
ORTOTTERI	Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758)
ORTOTTERI	Platycleis grisea (Fabricius, 1781)
ORTOTTERI	Tessellana tessellata (Charpentier, 1825)
ORTOTTERI	Metrioptera caprai Baccetti, 1956
ORTOTTERI	Bicolorana bicolor (Philippi, 1830)
ORTOTTERI	Pholidoptera aptera goidanichi
ORTOTTERI	Pholidoptera fallax (Fischer, 1854)
ORTOTTERI	Pholidoptera griseoptera (De Geer, 1773)
ORTOTTERI	Eupholidoptera chabrieri (Charpentier, 1825)
ORTOTTERI	Yersinella sp.
ORTOTTERI	Ephippiger perforatus Rossi, 1790
ORTOTTERI	Gryllus campestris Linnaeus, 1758
ORTOTTERI	Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)
ORTOTTERI	Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)
ORTOTTERI	Oedipoda germanica (Latreille, 1804)



Sito IT1180025
" Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione



ORTOTTERI	<i>Euthystira brachyptera</i> (Ocskay, 1826)
ORTOTTERI	<i>Omocestus ventralis</i> (Zetterstedt, 1821)
ORTOTTERI	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)
ORTOTTERI	<i>Gomphocerus rufus</i> (Linnaeus, 1758)
ORTOTTERI	<i>Staurodeus scalaris</i> (Fischer Waldheim, 1846)
ORTOTTERI	<i>Chorthippus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)
ORTOTTERI	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)
ORTOTTERI	<i>Glyptobothrus biguttulus</i> species group
ORTOTTERI	<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout, 1848)
LEPIDOTTERI	<i>Zygaena transalpina</i>
LEPIDOTTERI	<i>Aglais urticae</i>
LEPIDOTTERI	<i>Satyrus ferula</i>
LEPIDOTTERI	<i>Hipparchia hermione</i>
LEPIDOTTERI	<i>Erebia ligea</i>
LEPIDOTTERI	<i>Erebia medusa</i>
LEPIDOTTERI	<i>Erebia meolans</i>
LEPIDOTTERI	<i>Isturgia limbaria</i>
LEPIDOTTERI	<i>Pseudopanthera macularia</i>
LEPIDOTTERI	<i>Leucania comma</i>
LEPIDOTTERI	<i>Sablia anderreggi</i>
ERPETOFAUNA	<i>Salamandra salamandra</i>
ERPETOFAUNA	<i>Bufo bufo</i>
ERPETOFAUNA	<i>Anguis fragilis</i>
ERPETOFAUNA	<i>Lacerta bilineata</i>
ERPETOFAUNA	<i>Podarcis muralis</i>
ERPETOFAUNA	<i>Chalcides chalcides</i>
ERPETOFAUNA	<i>Elaphe longissima</i>
ERPETOFAUNA	<i>Natrix natrix</i>
ERPETOFAUNA	<i>Vipera aspis</i>
ORNITOFAUNA	<i>Alauda arvensis</i>
ORNITOFAUNA	<i>Apus apus</i>
ORNITOFAUNA	<i>Asio otus</i>
ORNITOFAUNA	<i>Buteo buteo</i>
ORNITOFAUNA	<i>Carduelis cannabina</i>
ORNITOFAUNA	<i>Carduelis carduelis</i>
ORNITOFAUNA	<i>Charadrius morinellus</i>
ORNITOFAUNA	<i>Cuculus canorus</i>
ORNITOFAUNA	<i>Emberiza citrinella</i>
ORNITOFAUNA	<i>Falco tinnunculus</i>
ORNITOFAUNA	<i>Milvus migrans</i>
ORNITOFAUNA	<i>Motacilla flava</i>
ORNITOFAUNA	<i>Oenanthe deserti</i>
ORNITOFAUNA	<i>Oenanthe oenanthe</i>
ORNITOFAUNA	<i>Phoenicurus ochruros</i>
ORNITOFAUNA	<i>Phylloscopus bonelli</i>
ORNITOFAUNA	<i>Phylloscopus collybita</i>
ORNITOFAUNA	<i>Picoides major</i>
ORNITOFAUNA	<i>Picus viridis</i>
ORNITOFAUNA	<i>Saxicola torquatus</i>
ORNITOFAUNA	<i>Strix aluco</i>
ORNITOFAUNA	<i>Sylvia communis</i>
ORNITOFAUNA	<i>Sylvia curruca</i>
ORNITOFAUNA	<i>Turdus merula</i>



Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione



ORNITOFUNA	Turdus philomelos
ORNITOFUNA	Turdus pilaris
ORNITOFUNA	Turdus torquatus
ORNITOFUNA	Turdus torquatus
ORNITOFUNA	Sturnus vulgaris
ORNITOFUNA	Carduelis spinus
ORNITOFUNA	Pyrrhula pyrrhula
ORNITOFUNA	Fringilla coelebs
ORNITOFUNA	Emberiza citrinella



Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione



PARTE I

QUADRO NORMATIVO TERRITORIALE



Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione





1. NORME DI RIFERIMENTO

1.1 - DIRETTIVE EUROPEE E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Convenzione di Ramsar (1971) sulle Zone Umide

La Convenzione per la salvaguardia delle zone umide di interesse internazionale nota come Convenzione di Ramsar, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971, nel corso della Conferenza Internazionale sulla conservazione delle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici.

La Convenzione riconosce sia la funzione ecologica delle zone umide "come regolatori del ciclo idrico e come habitat di una flora e una fauna caratteristiche" sia il loro "grande valore economico, culturale, scientifico e ricreativo" e si pone l'obiettivo di tutelarle, a livello internazionale, in virtù delle loro caratteristiche intrinseche che le rendono habitat essenziali per gli uccelli acquatici in ragione dei numerosi territori attraversati da questi ultimi durante le loro migrazioni stagionali. Nella Convenzione vengono stabiliti i criteri d'individuazione delle zone umide secondo i quali "la scelta delle zone umide da inserire nell'Elenco dovrebbe essere effettuata sulla base della loro importanza internazionale dal punto di vista dell'ecologia, della botanica, della zoologia, della limnologia o dell'idrologia. In primo luogo andrebbero inserite nell'Elenco le zone umide di importanza internazionale come habitat degli uccelli acquatici in qualunque stagione [art. 2, c. 2]". La tutela delle zone umide viene perseguita attraverso l'individuazione e la delimitazione delle stesse, lo studio degli aspetti caratteristici e l'attuazione di misure che ne consentano la conservazione e la valorizzazione.

La convenzione è stata ratificata in Italia con il **DPR del 13 marzo 1976, n° 448** e il successivo **DPR dell'11 febbraio 1987, n°184**.

Convenzione di Berna (1979) sulla conservazione vita selvatica e suoi biotopi

La "Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa" firmata a Berna il 19 settembre 1979, conosciuta come "Convenzione di Berna", impone agli Stati che l'hanno ratificata di adottare leggi e regolamenti onde provvedere a proteggere specie della flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate nell'allegato I che comprende un elenco di "specie della flora particolarmente protette". In base all'art. 4 la tutela si estende anche agli habitat che le ospitano nonché ad altri habitat minacciati di scomparsa. In base all'art. 5 è vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente le piante in all. I; è altresì vietata la detenzione o la commercializzazione di dette specie.

L'allegato II Include le specie di fauna per cui è vietata: la cattura, la detenzione, l'uccisione, il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o riposo, molestarle intenzionalmente, la distruzione o la raccolta e detenzione di uova e la detenzione e il commercio di animali vivi o morti, imbalsamati, nonché parti e prodotti derivati.

Recepimento nella legislazione italiana

La "Convenzione di Berna" è stata ratificata dall'Italia con **L. 5 agosto 1981, n.503**.



Convenzione di Bonn (1983) sulle specie migratrici

Trattato intergovernativo che ha come obiettivo quello di garantire la conservazione delle specie migratrici terrestri, acquatiche e aeree su tutta l'area di ripartizione, con particolare riguardo a quelle minacciate di estinzione (Allegato 1) ed a quelle in cattivo stato di conservazione (Allegato 2).

La "Convenzione di Bonn" è stata ratificata dall'Italia con **L. 25 gennaio 1983, n.42.**

Direttiva 92/43/CEE "Habitat"

In conformità all'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, il quale definisce *"come obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche"* l'Unione Europea ha emanato la Direttiva 92/43/CEE relativa alla *"Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"*. Questa Direttiva contribuisce *"a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato"* (art. 2). La Direttiva 92/43/CEE è stata ratificata dall'Italia con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*, che comprende 7 allegati (identificati con numeri romani nei documenti europei e con lettere, dalla A alla G, nei recepimenti nazionali), dei quali i seguenti interessano la tutela di habitat e specie:

Allegato I (A) - Tipi di habitat di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione.

Allegato II (B) - Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione.

Allegato IV (D) - Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. Per le specie animali incluse nell'allegato D, all'art. 8 comma 1 del DPR 357/97 si vieta di: a) catturare o uccidere esemplari, b) perturbare tali specie in particolare durante le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione, c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale, d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o di sosta. Al comma 3 dell'art. 8 si rammenta che *"i divieti di cui al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali a cui si applica il presente articolo"*. Per le specie vegetali incluse nell'allegato D, all'art. 9 comma 1 del DPR 357/97 si vieta di: a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari, nella loro area di distribuzione naturale, b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore della direttiva. Al comma 2 dell'art. 9 si esplicita che i divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.

Allegato V (E) - Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo in natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione.

L'attuazione della Direttiva Habitat avviene attraverso la realizzazione della **Rete Natura 2000**, *"una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione"*, nata con l'obiettivo di garantire il mantenimento e, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di



Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione



conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario e delle specie europee a rischio nella loro area di ripartizione naturale. Ogni Stato membro propone un proprio elenco di Siti di Importanza Comunitaria alla Commissione europea la quale, valutate le informazioni pervenute e dopo un processo di consultazione con gli Stati membri, adotta le liste dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), una per ogni regione biogeografica in cui è suddivisa l'Unione. A sua volta lo Stato membro designerà tali siti come Zone Speciali di Conservazione (art. 4). Il 9 dicembre 2016 la Commissione Europea ha approvato l'elenco aggiornato dei SIC per le tre regioni biogeografiche che interessano l'Italia, alpina, continentale e mediterranea rispettivamente con le Decisioni 2016/2332/UE, 2016/2334/UE e 2016/2328/UE.

I **Siti di Importanza Comunitaria** (SIC) vengono proposti per contribuire a mantenere o ripristinare almeno un tipo di habitat naturale di interesse comunitario (vedi all. A) o tutelare almeno una specie animale o vegetale (vedi all. B) e per contribuire al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica in questione (per l'Italia il primo elenco dei SIC proposti è stato pubblicato con D.M. 3 aprile 2000 sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000).

Le **Zone Speciali di Conservazione** (ZSC) sono Siti di Importanza Comunitaria in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie allo scopo di salvaguardare habitat o specie elencate negli allegati della suddetta Direttiva.

Per le Zone Speciali di Conservazione gli Stati devono stabilire le misure di conservazione necessarie, che implicano piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie e che mirino ad evitare il degrado dei primi e la rarefazione o scomparsa delle seconde.

Lo stato di tutela dei SIC prima della loro designazione quali ZSC è chiarito dall'art. 5, paragrafo 5, della Direttiva Habitat, che recita: *"Non appena un sito è iscritto nell'elenco... esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3"*. Questi paragrafi sanciscono che *"gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali... nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate"* e che *"qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito... forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo"*.

La questione relativa allo stato di tutela dei SIC è stata inoltre affrontata nel documento della Direzione Generale XI della Commissione Europea intitolato *"La gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE"*. Questo documento riporta quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, la quale ha sostenuto in più occasioni che, anche in assenza di misure di recepimento o del soddisfacimento di obblighi specifici derivanti da una direttiva, le autorità nazionali, quando interpretano il diritto nazionale, devono adottare tutte le misure possibili per conseguire i risultati perseguiti dalla direttiva. La Corte di Giustizia ha inoltre affermato, nel corso di una causa per un'area di interesse naturalistico, che uno Stato membro non può eludere il proprio dovere di tutelare un sito, non classificandolo come Zona Speciale di Conservazione, se questo è meritevole di tutela secondo i pertinenti criteri scientifici.



Come indicato al comma 1 dell'articolo 3 della Direttiva Habitat, la rete «Natura 2000» comprende anche le **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** classificate dagli Stati membri a norma della direttiva Uccelli (2009/147/CE ex 79/409/CEE).

Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"

La Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 Novembre 2009 concernente la "Conservazione degli uccelli selvatici codifica e sostituisce la precedente Direttiva Uccelli 79/409/CEE. Il legislatore afferma al considerando 1: *"La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva"*. Inoltre all'art. 18 si afferma che *"La direttiva 79/409/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento in diritto nazionale indicati all'allegato VI, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VII"*.

La Direttiva Uccelli concerne *"la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri a cui si applica il trattato. Esso si prefigge la protezione, la gestione e la regolamentazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento"*. La direttiva si applica *"agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat"* (art. 1).

L'art. 3 afferma che *"gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per tutte le specie di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficiente di habitat"* attraverso le seguenti misure:

- istituzione di zone di protezione;
- mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
- ripristino degli habitat distrutti;
- creazione di biotopi.

L'art. 4 recita che *"per le specie elencate nell'Al. I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione"*. A tal fine si tiene conto: a) delle specie minacciate di sparizione, b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat, c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata, d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat. Gli Stati membri classificano quali *"Zone di Protezione Speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie ..."*. Analoghe misure sono previste per le specie migratrici (art. 4 comma 2). Gli Stati membri *"adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione [suddette] l'inquinamento o il deterioramento dell'habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative ..."*. Al comma 4 dell'art.4 si rammenta che *"gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione"*.



L'art. 5 predispose "le misure necessarie adottate dagli Stati membri per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1, che comprenda in particolare il divieto: a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo, b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi, c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote, d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza, e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura".

L'art. 6 vieta per tutte le specie di uccelli menzionate nell'art. 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili".

L'Allegato II elenca le specie cacciabili. L'Allegato III elenca le specie per le quali la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita non sono vietati.

Direttiva 2000/60/CE "Acque"

La Direttiva 2000/60/CE (di seguito denominata "Acque") del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, istituisce un quadro d'azione comunitaria per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e di quelle sotterranee. L'insieme delle misure adottate mira, oltre ad altri obiettivi generali, a:

- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- rafforzare la protezione e il miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;

Gli obiettivi principali della direttiva sulle acque 2000/60/CE si inseriscono in quelli più complessivi della politica ambientale della Comunità che deve contribuire a perseguire salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale, nonché l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che deve essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della riduzione, soprattutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga". L'obiettivo di fondo consiste nel garantire sul lungo periodo una gestione sostenibile delle risorse idriche e una tutela complessiva degli ecosistemi associati con tutte le tipologie di corpi idrici all'interno della Comunità, attraverso misure che riguardino la qualità, integrate con misure riguardanti gli aspetti quantitativi.

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

La direttiva reca una disciplina del danno ambientale in termini generali e di principio (rispetto ai quadri normativi nazionali, o per lo meno rispetto al quadro normativo italiano, anche quello precedente alla entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).



La direttiva afferma che la prevenzione e la riparazione, nella misura del possibile, del danno ambientale *"contribuiscono a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nel trattato"*. Dovrebbero, in particolare, essere attuate applicando il principio *"chi inquina paga"*, stabilito nel Trattato istitutivo della Comunità Europea, e coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile.

Uno dei principi fondamentali della direttiva dovrebbe essere quindi quello per cui l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale, o la minaccia imminente di tale danno, sarà considerato finanziariamente responsabile, in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.

Assecondando dunque il suddetto principio di prevenzione, peraltro inserito dall'Atto Unico europeo all'art. 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la direttiva disciplina azioni di prevenzione (art. 5) e azioni di riparazione (art. 6).

1.2 - LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO PER MATERIA

Biodiversità, Aree protette e Rete Natura 2000

Normativa nazionale

Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

La Direttiva "Uccelli" in prima attuazione è stata recepita dall'articolo 1 della legge 157/91 e s.m.i. : *"le regioni e le province autonome, in attuazione delle citate direttive 70/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi [...]".*

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"

Comprende 7 allegati. Gli allegati sono stati successivamente modificati (D.M. 20 gennaio 1999 "Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE" e D.M. 11 giugno 2007 "Modificazioni agli allegati A, B, D ed E al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania").

	Sito IT1180025 "Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo" Zone di Protezione Speciale Piano di Gestione	
---	--	---

Inoltre, come indicato dall'art. 6, gli obblighi derivanti dall'art. 4 (misure di conservazione per le ZSC e all'occorrenza redazione di opportuni piani di gestione) e dall'art. 5 (valutazione di incidenza), sono applicati anche alle Zone di Protezione Speciale individuate ai sensi della Direttiva Uccelli.

D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Modifica e approfondisce in particolare l'art. 5 del D.P.R. 357/97 relativo alla Valutazione di incidenza. Il regolamento sancisce l'obbligo di sottoporre a procedura di valutazione di incidenza tutti gli strumenti di pianificazione, i progetti o le opere che possono avere una incidenza sui siti di interesse comunitario e zone speciali di conservazione.

Decreto 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"

Considerata la necessità di elaborare misure di gestione atte a garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat che caratterizzano i siti della Rete Natura 2000, sono state emanate Linee Guida con valenza di supporto tecnico-normativo. Le Linee Guida contengono un iter logico-decisionale per l'impostazione del Piano di Gestione (DPR 120/2003, art. 4, comma 2) e la strutturazione del Piano di Gestione, cioè l'indicazione puntuale di quali devono essere gli aspetti da considerare nella stesura del documento. Tali aspetti sono stati ripresi ed ampliati nel "Manuale delle Linee Guida", documento di lavoro redatto nel corso del Progetto LIFE del Ministero dell'Ambiente "Verifica della Rete Natura 2000 in Italia: modelli di gestione".

D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" modificato con il D.M. 22 gennaio 2009.

Definisce i requisiti minimi uniformi che le Regioni e le Province autonome devono rispettare nel definire le misure di conservazione delle ZPS e delle ZSC. Il decreto integra la normativa riguardante la conservazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000, già precedentemente approvata. Il Decreto non è direttamente operante sui siti della Rete Natura 2000, ma le misure di conservazione ivi previste devono essere adottate dalle Regioni con proprio atto. Le misure di conservazione per le ZSC dovranno essere adottate entro sei mesi dai Decreti Ministeriali di designazione di tali aree. Diversamente, per le ZPS, il termine di adozione delle misure di conservazione è abbreviato a soli 3 mesi. I criteri minimi uniformi per le ZSC sono generici e riguardano per lo più l'applicazione dei principi di condizionalità rimandando a successivi decreti di designazione l'individuazione di misure più specifiche per ciascuna ZSC. I criteri minimi uniformi individuati per le ZPS sono invece molto dettagliati e prevedono divieti, obblighi e regolamentazioni, estesi a molti settori d'intervento (caccia, attività estrattive, discariche, impianti eolici, impianti di risalita, ecc).



Normativa regionale

L.r. 29 giugno 2009, n. 19, "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" (modificata da l.r. 14/2010, l.r. 02/2011, l.r. 16/2011, l.r. 05/2012, l.r. 11/2013, l.r. 1/2015, l.r. 19/2015)

Con questa normativa la Regione Piemonte ha aggiornato il proprio apparato legislativo in materia di aree protette abrogando leggi che risultavano ormai superate o insufficienti (l.r. 12/1990, l.r. 36/92, l.r. 47/1995). Il testo unico abroga e sostituisce anche le leggi istitutive di tutte le aree protette piemontesi. La legge inquadra nella sua Relazione la visione europea sulla biodiversità che, facendo perno sul progetto Natura 2000, attribuisce importanza a siti e relativi territori contigui (Titolo III, Capo I e II). Percorre poi l'iter decisionale per dare effetto ed efficacia ai Piani di Gestione (artt. 41 e 42) dei SIC, determinandone la maggior valenza, in caso di contrasto, rispetto ad altri strumenti territoriali eventualmente in vigore. I Piani di Gestione, inoltre, hanno *"effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti e prevalgono, come previsto dalle Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 adottate con decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello"*. La legge inquadra la complessa tematica della Valutazione di Incidenza (artt. 43, 44 e 45) mentre viene messo a disposizione, nell'Allegato C un'ipotesi di articolazione metodologica con vari esempi, come strumento indicativo da utilizzarsi nel caso di necessità di VI. La legge prende in considerazione anche i Piani di Azione (art. 47) per habitat o specie, come strumenti atti a *"...tutelare, integrare e migliorare la funzionalità dei corridoi ecologici e delle connessioni naturali ..."*. La vigilanza sull'applicazione delle misure di conservazione del Piano di Gestione è affidata ai sensi dell'art. 49 al corpo forestale dello Stato, come già previsto dal precedente D.P.R. 357/97, e ai seguenti soggetti: al personale di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette, se la gestione delle aree è affidata all'ente di appartenenza ovvero a seguito di apposita convenzione con i soggetti gestori di cui all'articolo 21, comma 5; agli agenti di polizia locale, urbana e rurale competenti per territorio; agli agenti di vigilanza delle province territorialmente interessate; alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della L.R. 32/1982. L'art. 50 dispone in merito all'obbligo di ripristino da parte di chi si renda responsabile della realizzazione di opere in difformità con gli obiettivi specifici di tutela e conservazione degli habitat e delle specie di cui alla presente legge. In caso di violazioni alle misure di conservazione indicate dai Piani di Gestione si applicano le sanzioni di cui all'art. 55, con particolare riferimento al comma 15.

D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 (modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29 settembre 2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. n.24-2976 del 29/2/2016) "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte"

Disposte ai sensi dell'art. 40 della l.r. 19/2009, ai fini di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei SIC, nelle ZSC e nelle ZPS, in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento



recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Le misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".

L.r. 2 novembre 1982 n. 32, "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale"

Prevede tra le sue finalità il recupero ed il ripristino di ambienti lacustri e fluviali, la regolamentazione dell'attività fuoristrada, la protezione della flora spontanea con un elenco delle specie a Protezione Assoluta per il Piemonte, la tutela di gruppi specifici specie animali (Capo III "Tutela di alcune specie di fauna minore") come gli anfibi, i gamberi d'acqua dolce (*Astacus astacus* e *Austropotamobius pallipes*) ed i molluschi e la regolamentazione della raccolta dei prodotti del sottobosco.

L.R. 17 novembre 1983, n. 22 "Interventi per la salvaguardia e lo sviluppo di aree di elevato interesse botanico"

Le finalità della legge (art. 1) sono la "salvaguardia, lo sviluppo e l'eventuale recupero delle aree di elevato interesse botanico" al fine di: ... c) favorire lo sviluppo e la conservazione delle specie botaniche; d) creare una banca dei semi delle specie più minacciate o compromesse per assicurare la sopravvivenza ed il ristabilimento nelle aree originarie di diffusione; ...f) salvaguardare la flora e provvedere al suo studio ed alla sua conservazione all'interno dei parchi e delle riserve naturali regionali.

All' art. 3. si enuncia che gli "interventi finanziabili attraverso lo stanziamento previsto dalla presente legge sono": a) manutenzione, conservazione e recupero delle aree di elevato interesse botanico; b) studio e ricerca ed acquisizione di materiali ed attrezzature scientifiche; c) incentivazione della didattica e della formazione professionale; d) attività di informazione e divulgazione scientifica nonché di dimostrazione espositiva.

Risorse idriche

Normativa nazionale

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici".

L. 5 gennaio 1994, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche".

L. 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"

Normativa regionale

L.r. 9 agosto 1989, n. 45. "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27"



Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione



D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche"

Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, aggiornato con regolamento regionale n. 1/R/2014: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica - (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"

Caccia e Pesca

Normativa nazionale

L. 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Normativa regionale

L.r. 29 dicembre 2006, n. 37, "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca"

L.r. 4 maggio 2012, n. 5 – articolo 40: abrogazione della l.r. 4 settembre 1996, n. 70, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Foreste

Normativa nazionale

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57"

D.M. 16 giugno 2005 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) "Linee Guida di programmazione Forestale"

D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione"

Normativa regionale

L.r. 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"



Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione



Regolamento 20 settembre 2011, n. 8/R, modificato con regolamento 2/R 2013, "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)"

D.G.R. n. 8-4583 del 23/01/2017 "Legge Regionale 4/2009, art. 9 – Approvazione del Piano Forestale Regionale 2017-2027"

Paesaggio

Normativa nazionale

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

Normativa regionale

L.r. del 16 giugno 2008, n. 14 "Norme per la valorizzazione del paesaggio"

Valutazioni ambientali

Normativa nazionale

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"

Normativa regionale

L.r. 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" (aggiornamento allegati con d.c.r. n. 129-35527 del 20 settembre 2011, All. 2)

Aggiornamento codice penale

D. Lgs. 7 luglio 2011 , n. 121, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"

1.3 - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALI ESISTENTI

La gestione ambientale affinché sia effettivamente realizzabile e possa assumere una funzionalità territoriale, deve necessariamente essere normata ed integrata con gli

	Sito IT1180025 " Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo" Zone di Protezione Speciale Piano di Gestione	
---	---	---

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica attualmente vigenti; sull'area di competenza del Sito intervengono le seguenti tipologie di strumenti pianificatori.

- Piano Territoriale della Regione Piemonte (PTR)
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC o PTCP)
- Piani Regolatori Generali Comunali

Piano Territoriale della Regione Piemonte (PTR)

Con con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 la Regione ha approvato il nuovo Piano territoriale regionale (Ptr). Tale strumento, necessario per il governo di uno sviluppo territoriale sostenibile, impone la salvaguardia di beni strategici che, in quanto tali, non devono essere alterati dai processi di trasformazione e di crescita e, al tempo stesso, localizza le aree destinate alle attività impattanti, ma indispensabili per la società odierna. Per quanto riguarda la gestione e la tutela del patrimonio ambientale, i beni individuati non sono da considerarsi dei vincoli, ma degli stimoli per l'attuazione di un disegno complessivo di trasformazione, avendo sempre la consapevolezza di doversi confrontare con processi in rapido cambiamento.

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, sulla base dell'accordo del 14 marzo 2017 fra Regione e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, costituisce lo strumento primario di tutela e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni sulla base della qualità del paesaggio e dell'ambiente e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il PPR è coerente con la Convenzione europea del Paesaggio ed è redatto ai sensi del Codice dei Beni Culturali del Paesaggio (D.lgs. 42/2004 e successive modifiche). Il PPR, che riconosce la valenza paesaggistica all'intero territorio regionale, assume un ruolo strategico e di integrazione fra le politiche per il paesaggio e quelle settoriali e contiene disposizioni prevalenti su quelle contenute negli altri strumenti di pianificazione di settore.

Dal giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale della deliberazione di approvazione sono immediatamente cogenti e prevalenti sugli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica le disposizioni contenute nelle norme di attuazione all'articolo 3, comma 9, all'articolo 13, commi 11, 12 e 13, all'articolo 14, comma 11, all'articolo 15, commi 9 e 10, all'articolo 16, commi 11, 12 e 13, all'articolo 18, commi 7 e 8, all'articolo 23, commi 8 e 9, all'articolo 26, comma 4, all'articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, all'articolo 39, comma 9 e all'articolo 46, commi 6, 7, 8, 9, nonché nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, all'interno della sezione "prescrizioni specifiche" presente nelle schede relative a ciascun bene.

Il Piano Paesaggistico Regionale inserisce l'area del Sito all'interno dell'Ambito di paesaggio n. 74 "Tortonese" e dell'Ambito di paesaggio n. 75 "Valle Borbera".

	Sito IT1180025 " Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo" Zone di Protezione Speciale Piano di Gestione	
---	---	---

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Alessandria

Il Sito è citato dal PTC della provincia di Alessandria, nell'elenco dei "Biotopi" del territorio provinciale. Per tali territori si prescrive il recepimento del perimetro e dei relativi progetti d'area negli strumenti urbanistici comunali. In mancanza di progetti d'area, gli strumenti urbanistici locali devono prevedere esclusivamente interventi che non compromettano il raggiungimento degli obiettivi di tutela, le caratteristiche naturalistico-ambientali e le tendenze evolutive naturali del Sito.

All'interno della ZPS non sono cogenti, nè in fase di approvazione o di redazione, Piani Forestali Aziendali che interessano le superfici forestali.

Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC)

Tra gli strumenti di pianificazione territoriale, quelli che possono maggiormente correlarsi con il presente Piano di gestione sono i Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC).

I Piani Regolatori Generali sono elaborati dai Comuni ed hanno come principale obiettivo la disciplina dell'uso del suolo comunale, distinguendo tra le aree agricole e quelle ad usi industriali, commerciali e residenziali. Per le aree edificabili ne prescrivono i criteri di edificabilità. Individuano l'uso del suolo in atto ai fini agricoli e le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico, naturalistico, ambientale, storico o archeologico e quelle che presentano caratteristiche negative per l'incolumità pubblica, vuoi per le caratteristiche dei terreni o per i pericoli incombenti.

Poiché nell'ambito del presente studio non è stato possibile visionare i PRGC dei comuni di Fossano e Sant'Albano Stura, è prioritario che il Soggetto Gestore verifichi quanto prima se:

- 1) i P.R.G.C. e le sue varianti hanno recepito il perimetro del Sito;
- 2) i P.R.G.C. e relative varianti approvate successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 120/2003 siano stati sottoposti alla necessaria Valutazione di Incidenza.

	Sito IT1180025 " Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo" Zone di Protezione Speciale Piano di Gestione	
---	---	---

1.4 - ALTRI VINCOLI AMBIENTALI

Tabella 3 – Quadro riassuntivo

<i>Tipo di vincolo</i>		<i>Superficie nel Sito</i>	<i>% della superficie del sito</i>	
Vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004	Aree riconosciute ex art. 136	-	-	
	Aree riconosciute ex art. 142	Quota > 1600 m slm	53,73 ha	14,7%
		Fascia 150 m da fiumi	0,73 ha	0,2%
		Fascia 300 m da laghi	-	-
		Parchi e riserve nazionali o regionali	-	-
		Territori coperti da boschi	105,75 ha	29,1 %
	Usi Civici	-	-	
	Aree riconosciute ex art. 157 (cd "Galassini")	363,63 ha	100 %	
Piano per l'assetto idrogeologico (PAI)	Fascia A	-	-	
	Fascia B	-	-	
	Fascia C	-	-	
Vincolo idrogeologico RDL 3267/23 e L.R. 45/89		363,63 ha	100 %	

Vincolo paesaggistico

Il territorio del Sito non è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell' art. 136 del D.lgs 42/2004; sussiste invece il vincolo ex art 157 con il Galassino "Alte valli Borbera e Curone".

Ai sensi dell'articolo 142 del medesimo D.Lgs 42/2004, risultano sottoposti a vincolo paesaggistico i circa 106 ettari di territorio coperto da bosco.

Ai sensi dello stesso articolo 142, poi, è presente il vincolo paesaggistico per la fascia dei 150 metri di distanza dalla sponda fluviale per un brevissimo tratto alle pendici del Monte Ebro.

Aree protette istituite ed altre forme di tutela

Il territorio del Sito non è compreso nel perimetro di alcuna area protetta.

Vincolo idrogeologico

Il Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD 3267/23 insiste sull'intero Sito.

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi

Nessuna Parte del Sito ricade nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua da Piano per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po o ai sensi del Codice dei Beni Culturali e ambientali.



Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione





Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione



PARTE II
ANALISI CONOSCITIVE, ESIGENZE ECOLOGICHE E
PROBLEMATICHE DI CONSERVAZIONE



Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione





2 – ASPETTI SOCIO-ECONOMICI E ATTIVITÀ UMANE

2.1 - CARATTERISTICHE AMMINISTRATIVE E TERRITORIALI

La ZPS "Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo" si estende su un territorio di circa 363 ettari nella provincia di Alessandria, interessando il territorio dei comuni di Cabella Ligure e Fabbrica Curone, in Provincia di Alessandria.

Sul territorio della ZPS non insistono Aree Protette.

Il territorio della ZPS ricade completamente nella "Unione Montana Terre Alte".

2.2 - SETTORE AGRO-SILVO-PASTORALE

Attività forestale

L'attività forestale nel Sito è relativamente contenuta, prevalentemente legata a tagli boschivi effettuati da proprietari privati sia per esigenze di autoconsumo sia per commercio locale. Gli interventi eseguiti su terreni di proprietà privata risultano essere di modesta entità, riguardando un numero alquanto limitato di pratiche ciascuna con una media unitaria di ripresa decisamente trascurabile. Anche gli interventi in superfici comunali negli ultimi anni sono contenuti.

Strettamente connessa alla diminuzione delle utilizzazioni forestali è anche la drastica riduzione del numero di imprese boschive. Il fenomeno, non solo locale, rientra nel problema della gestione economica dei boschi, spesso impedita da numerosi fattori che ne riducono la convenienza economica dello sfruttamento. Tra questi si può ricordare l'eccessivo costo di abbattimento e di esbosco per cui l'utilizzazione del legname spesso non viene considerata remunerativa. Ciò si verifica soprattutto a causa della carente viabilità di servizio ai boschi, della loro disformità strutturale e della bassa produttività del lavoro forestale dovuta all'impiego di tecnologie superate.

Attività zootecniche

Nel Sito sono presenti poche aziende ad indirizzo produttivo misto. Seppur su superfici pascolive molto estese non sono presenti strutture d'alpeggio e la viabilità a fini pascolivi è in carenti condizioni.

2.3 - SETTORE TURISTICO

La ZPS è situata in un'area scarsamente frequentata a fini turistici.

Si tratta per lo più di turismo locale, proveniente soprattutto dal Genovesato, che accede all'area lungo la tortuosa S.P. 140 che dalla Val Borbera raggiunge le Capanne di Cosola, le Capannette di Pej (provincia di Piacenza), e la Val Staffora (Pavia).

	Sito IT1180025 " Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo" Zone di Protezione Speciale Piano di Gestione	
---	---	---

Nei piccoli abitati prossimi alla ZPS sono presenti alcune strutture ricettive, tra cui alberghi e ristoranti, che attraggono i visitatori che frequentano l'area per attività ricreative all'aperto, sia estive, sia invernali (escursionismo, mountain bike, etc.).
 Alle Capannette di Pej esiste una piccola stazione sciistica con qualche impianto di risalita.

2.4 - CACCIA

La ZPS ricade nel Ambito Territoriale di Caccia AL3 ed è aperta all'attività venatoria. Non sono presenti istituti di conservazione della fauna.

2.5 – PROPRIETA' CATASTALI

L'analisi delle proprietà evidenzia una lieve prevalenza delle superfici pubbliche.

Tabella 4- distribuzione delle proprietà

Tipo di proprietà	Ettari	% rispetto al totale
Proprietà private	169,2	46,5%
Proprietà Pubbliche	194,4	53,5%
TOTALE	363,6	100,0%

2.6 - FRUIBILITÀ E SITUAZIONE VIARIA

Proveniendo dal Piemonte il Sito è raggiungibile con la tortuosa strada provinciale 140 che dalla Val Borbera raggiunge le Capanne di Cosola. Si può accedere alla ZPS anche risalendo la Val Staffora (Pavia) e dalle Capannette di Pej (provincia di Piacenza).
 All'interno della ZPS sono presenti alcune strade sterrate.

3 - ASPETTI FISICI E TERRITORIALI

3.1 - LOCALIZZAZIONE DEL SITO

Il Sito si colloca all'estremità sud-orientale del Piemonte, a cavallo tra la Val Borbera e la Val Curone.

Esso comprende ambienti appenninici, a quote comprese tra circa 1100 e 1700 m s.l.m.

Il paesaggio è caratterizzato da praterie appenniniche, in parte in fase di invasione da parte delle latifoglie, e da boschi di latifoglie, soprattutto faggete.

All'interno della ZPS non sono presenti abitazioni permanenti.



4 – ASPETTI BIOLOGICI

4.1 – AMBIENTI

Il Sito si caratterizza per la presenza prevalente di ambienti aperti (70%), in particolare di prateria, e per la parte restante da habitat forestali.

Tabella 5 – Macroambienti

Macroambiente	Ettari	% rispetto al totale
ambienti forestali delle montagne mediterranee	107,4	29,55%
ambienti aperti delle montagne mediterranee	256,2	70,45%
TOTALE	363,6	100,00%

Le superfici boscate sono dominate da faggete eutrofiche appenniniche (habitat Natura 2000: codice 9130) sul versante nord, mentre i versanti assolati della Valle Borbera sono caratterizzati dall'alternanza fra faggete mesoxerofile (habitat Natura 2000: codice 9150) e orno-ostrieti con cerro e roverella, rimboschimenti di abete rosso e pino nero.

La struttura prevalente delle faggete è il ceduo, oramai fuori regime e pertanto non più gestibile secondo tale forma di governo; circa un terzo delle faggete è rappresentato da fustaie, ottenute sia per interventi di conversione di cedui invecchiati o per affrancamento naturale dei polloni

Su entrambi i versanti sono presenti piccoli rimboschimenti di abete rosso, pino nero e, localmente, larice.

Circa un quarto della superficie forestale è rappresentata da boscaglie pioniere o d'invasione e nocioleti, sviluppatasi su praterie ormai abbandonate e localmente arbusteti a con ginepro (habitat Natura 2000: codice 5130). Fra le specie prevalenti nelle boscaglie vi sono: sorbo montano, salicone e pioppo tremolo.

La tabella che segue presenta le superfici delle diverse categorie forestali nel sito, articolate su tre livelli di qualità dell'ecosistema e conseguente valore conservazionistico, in funzione della rappresentatività a livello di comprensorio (Appennino Piemontese Orientale) dell'essere caratterizzanti particolari habitat/habitat di specie d'interesse e della qualità della struttura, più o meno naturale, articolata e ricca di grandi alberi, necromassa e microhabitat.

Tabella 6 - Caratteristiche strutturali delle superfici forestali

Macroambiente	Categoria forestale	Totale %
ambienti forestali delle montagne mediterranee	Boscaglie pioniere/d'invasione	26,75%
	Faggete	44,53%
	Orno-ostrieti	19,48%
	Rimboschimenti	9,24%
TOTALE		100,00%

	Sito IT1180025 "Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo" Zone di Protezione Speciale Piano di Gestione	
---	--	---

Gli ambienti aperti sono molto estesi; si tratta per lo più di praterie su substrati di origine basifila, classificabili come brachipodieti a *Brachypodium* spp. fitosociologicamente inquadrabili nell'alleanza *Bromion erecti* (classe Festuco-Brometea) anche se spesso sono prive di una precisa corrispondenza verso entità fitosociologiche distinte. L'interesse per tale habitat, oltre che per la presenza di fioriture di orchidee, anche per la presenza in mosaico di vaccinieti ascrivibili all'habitat 4030. L'habitat è in moderata riduzione per abbandono del pascolamento, in particolare nelle zone meno accessibili, ove l'habitat evolve verso cenosi cespugliose e arboreo/arbustive. Fra le formazioni cespugliose particolare interesse sono gli arbusti di ginestra (*Genista radiata*).

Tabella 7 - Macroambienti delle superfici non forestali

Macroambiente	Ambiente	Totale %
ambienti aperti delle montagne mediterranee	Cespuglieti	1,91%
	Praterie	96,33%
	Prato-pascoli	1,76%
TOTALE		100,00%

4.2 – AVIFAUNA

Non esistono studi specifici sull'avifauna della ZPS; l'unica pubblicazione è l'ormai datato atlante regionale degli uccelli nidificanti (Mingozzi *et al.* 1988), che mostra la distribuzione delle specie nidificanti su una maglia UTM di 10x10 km.

I dati qui presentati derivano dalle osservazioni, per lo più sporadiche, di *birdwatchers* raccolte nelle Banche Dati Naturalistiche Regionali (AVES, www.aves.it).

Ulteriori informazioni inedite sono state gentilmente fornite da Laura Gola.

Nel sito è attualmente segnalata un'ottantina di specie avifaunistiche, il cui elenco completo è riportato nel formulario standard (All. I).

Se la checklist può ritenersi abbastanza completa, i dati disponibili si riferiscono essenzialmente a osservazioni di specie, solo raramente corredate da indicazioni relative alla fenologia della specie nella ZPS.

Pertanto la fenologia di gran parte delle specie all'interno del sito (nidificanti, presenti regolarmente, di passo, oppure di comparsa più o meno occasionale), nonché il numero di individui presenti è in gran parte sconosciuta.

Escludendo quelle unicamente di passo, non particolarmente legate agli ambienti del sito, tra le specie "caratteristiche" secondo il Manuale per la gestione di ZPS e IBA (ins. cit. biblio) nella ZPS "Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo" sono segnalate le seguenti, suddivise per tipologia di habitat:



Ambienti aperti appenninici

Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Falco pellegrino (*Falco peregrinus*), Coturnice (*Alectoris graeca*), Quaglia (*Coturnix coturnix*), Allodola (*Alauda arvensis*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Calandro (*Anthus campestris*), Sordone (*Prunella collaris*), Averla piccola (*Lanius collurio*), Zigolo muciatto (*Emberiza cia*), Ortolano (*Emberiza hortulana*).

Ambienti forestali appenninici

Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*).

Molte di queste specie trovano nella ZPS un habitat potenzialmente favorevole, sebbene l'assenza di dati relativi alla fenologia nel sito non permetta di trarre conclusioni in merito.

E' considerata certa unicamente la nidificazione del calandro, mentre è probabile (canti territoriali etc.), ma non è stata accertata, quella di alcune specie migratrici a lungo raggio (*Coturnix coturnix*, *Cuculus canorus*, *Oriolus oriolus*, *Phoenicurus phoenicurus*, *Sylvia atricapilla*, *S. borin*, *S. communis*, *S. curruca*, *Turdus viscivorus*). Tra le specie non-migratrici, è probabile o possibile la nidificazione di *Alauda arvensis*, *Anthus spinoletta*, *A. trivialis*, *Emberiza cia*, *E. citrinella*, *Erithacus rubecola*, *Fringilla coelebs*, *Parus ater*, *P. caeruleus*, *P. major*, *Phoenicurus ochrurus*, *Phylloscopus collybita*, *Regulus ignicapilla*, *Saxicola torquatus*, *Serinus serinus*, *Troglodytes troglodytes*, *Turdus merula*.

Nessuna di queste specie è particolarmente minacciata sul territorio regionale, ma alcune di esse, in particolare la quaglia, gli zigoli, il saltimpalo e alcune silvie (per es. sterpazzola) sono considerate in regressione sul nostro territorio a causa della riduzione o alterazione dei loro habitat (praterie seminaturali, praterie arbustate, coltivi condotti in modo tradizionale). Questi sono gli habitat di molte delle specie di interesse segnalate nel sito, per cui questa è sicuramente la componente più rilevante per le finalità di conservazione della ZPS.

Per adottare le misure di conservazione più opportune per garantire uno stato di conservazione favorevole delle specie di particolare interesse, occorre conoscere quali sono i "fattori-chiave" che ne permettono (o ne favoriscono) la presenza. Di seguito sono presentati i "fattori chiave" per le specie più significative presenti nella ZPS, secondo quanto riportato nel citato Manuale per la gestione di ZPS e IBA. Tale elenco è utile per verificare quali di questi aspetti sono critici all'interno della ZPS, e per individuare le corrette strategie di gestione, discussi nella Parte III del presente Piano. Come si può osservare, alcuni fattori sono indipendenti dalle attività umane e non possono essere modificati (aspetti geomorfologici e climatici), mentre altri aspetti possono essere migliorati attraverso una corretta gestione o regolamentazione.

FATTORI CHIAVE PER LE SPECIE PIU' SIGNIFICATIVE PRESENTI NELLA ZPS

1. Disponibilità di habitat idoneo

- 1.1. Aquila reale: [ambiti rupestri e] vaste praterie primarie e secondarie prive di disturbo antropico;
- 1.2. Pernice rossa: vasti cespuglieti e praterie primarie e secondarie prive di disturbo antropico ed interdette all'attività venatoria;



- 1.3. Quaglia: altopiani del piano montano coltivati o pascolati in forme tradizionali, con assenza di pressione venatoria nel periodo riproduttivo e della dipendenza dei pulli;
- 1.6. Allodola: formazioni erbacee dei piani montani e culminali; nell'orizzonte montano inferiore predilige le coltivazioni diversificate di tipo tradizionale o con attività di pascolo non intensivo;
- 1.7. Tottavilla: formazioni erbacee o coltivi semplici con situazioni a mosaico e con presenza di tratti di terreno scoperto intervallato da coltivi o pascoli di tipo tradizionale e da fasce arborate (nidificazione e roosting);
- 1.8. Calandro e Codirossone: praterie montane e d'altitudine interessate da una discreta intensità di pascolo da parte di bestiame domestico anche con scheletro roccioso affiorante;
- 1.9. Sordone: orizzonte alpino con costoni rocciosi più o meno ripidi ed aridi intercalati da cenge e terrazzi erbosi, caratterizzati da una copertura vegetale scarsa e discontinua;
- 1.10. Averla piccola: altopiani dell'orizzonte montano inferiore coltivati o pascolati in forme tradizionali, con una bassa densità di cespugli e nuclei boscati;
- 1.1. Zigolo giallo: aree del piano montano con coltivi o pascoli in forme tradizionali, con una bassa densità di cespugli e fasce boscate; radure nelle formazioni forestali montane;
- 1.2. Zigolo muciatto: versanti montani con formazioni erbacee discontinue e presenza di scheletro roccioso affiorante, alberi ed arbusti sparsi;
- 1.3. Falco pecchiaiolo: boschi planiziali e collinari, generalmente aperti, di latifoglie dai 0 ai 1500 m s.l.m., preferibilmente fustaie di Castagno e Faggio di media e vasta estensione, inframmezzati da aree aperte con presenza di Imenotteri sociali (preda principale della specie);
- 1.4. Nibbio bruno: aree forestali planiziali e collinari dai 0 ai 1200 m s.l.m., con presenza di aree aperte, pascoli e aree agricole inframmezzate da alberi, preferibilmente nei pressi di aree umide o discariche urbane a cielo aperto;
- 1.5. Nibbio reale: aree forestali planiziali e collinari dai 0 ai 1000 m s.l.m., con presenza di vaste aree aperte, pascoli e aree agricole inframmezzate da alberi, spesso in prossimità di discariche. Pratica tradizionale della pastorizia brada, soprattutto ovina.

2. Disponibilità trofica

- 2.1. Aquila reale: disponibilità di specie-preda (soprattutto lagomorfi e galliformi).

Metodologia per la realizzazione delle cartografie della potenzialità degli ambienti per l'avifauna.

La cartografia si basa su una elaborazione dei dati della carta delle coperture forestale del territorio regionale piemontese disponibile al sito del SIFOR (<http://www.sistemapiemonte.it/montagna/sifor/>) rilevati ed elaborati alla scala 1:10.000 nel corso degli anni 1996-2004. Le categorie forestali e le coperture del suolo delle aree



non forestali sono state in qualche caso accorpate e utilizzate come base per rappresentare le tipologie di ambienti in grado di ospitare l'avifauna nella ZPS. A partire dai dati delle Banche Dati Naturalistiche Regionali (BDNR) dove sono contenute le segnalazioni relative all'avifauna presente nella ZPS è stata elaborata la lista delle specie presenti nella ZPS.

Le tipologie di ambiente presenti in ciascuna ZPS ricavate dalla elaborazione delle cartografie forestali e di copertura del suolo sono state associate in base a giudizio esperto alle tipologie di habitat preferenziali per l'avifauna (per la nidificazione o per l'alimentazione), utilizzate nelle BDNR per rappresentare le esigenze ecologiche di ogni specie.

Un'elaborazione successiva ha portato, per ogni ZPS, ad associare alle categorie di ambiente disponibili una lista di specie dell'avifauna potenziali, scelte tra quelle note per la ZPS. Dunque agli ambienti boschivi sono state associate le specie dell'avifauna boschive, agli ambienti aperti alpini le specie più tipicamente legate a questi habitat, etc.

Per ridurre le fonti di errore, in base alle conoscenze della struttura dei boschi, sono state escluse le specie aventi nicchie trofiche e spaziali specializzate e legate a boschi maturi laddove risultavano presenti esclusivamente cenosi forestali giovani e gestite a ceduo. Parimenti sono state separate le acque correnti torrentizie dalle acque ferme o lente conservando solo per queste ultime la potenzialità per ospitare avifauna acquatica.

Per ogni ZPS sono state elaborate liste di uccelli potenzialmente associati ad ogni tipologia di ambiente dunque, a partire da queste liste, sono state separate ulteriormente le specie nidificanti distinguendole dalle specie migratrici o di presenza esclusivamente invernale mentre le specie di presenza accidentale sono state escluse dall'analisi. Infine sono state evidenziate le specie inserite in Allegato I della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" e separate dalle altre.

Ricordando che la Direttiva "Uccelli" riconosce la perdita e il degrado degli habitat come i più gravi fattori di rischio per la conservazione degli uccelli selvatici e si pone quindi l'obiettivo di proteggere gli habitat delle specie elencate nell'Allegato I e di quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente, attraverso una rete coerente di Zone di Protezione Speciale (ZPS) che includano i territori più adatti alla sopravvivenza di queste specie si è dunque scelto di evidenziare nella legenda cartografica gli habitat di maggior valore per l'avifauna in base alla loro potenzialità ad ospitare specie in allegato I della Direttiva "Uccelli" e/o ad ospitare una elevata ricchezza specifica. Sono state dunque valutate separatamente le potenzialità di ciascun ambiente per l'avifauna nidificante da quelle per l'avifauna migratrice o svernante.

La potenzialità degli ambienti ad ospitare specie in allegato I è evidenziata in legenda cartografica: a semplici categorie simboliche corrisponde uno specifico intervallo di specie di elevato valore conservazionistico potenzialmente presenti (Tabella 8).

	Sito IT1180025 "Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo" Zone di Protezione Speciale Piano di Gestione	
---	--	---

Tabella 8 - Potenzialità degli ambienti ad ospitare specie dell'avifauna in Allegato I Dir. "Uccelli"

Simbolo	Potenzialità	N°.specie in All. I associate potenzialmente all'habitat
-	nulla o scarsa	0
*	media	1-2
**	elevata	≥3

La ricchezza specifica è uno dei parametri principali utilizzati per valutare la biodiversità. Si è dunque ritenuto che la potenzialità di un habitat ad ospitare una ricchezza specifica più o meno elevata rappresenti un elemento utile a valutare l'importanza dell'habitat nella ZPS e a indirizzare le scelte gestionali. Come evidenziato dalla Direttiva Uccelli l'importanza di una ZPS è connessa anche alla potenzialità di ospitare specie migratrici, ancorché non inserite in allegato I della Direttiva.

La ricchezza specifica (potenziale) per ogni tipologia di ambiente è stata elaborata come sopra specificato e simbolicamente rappresentata utilizzando la scala ad intervalli evidenziata in Tabella 12.

Tabella 9 – Potenzialità degli ambienti ad ospitare una elevata ricchezza specifica di specie dell'avifauna

Simbolo	Potenzialità	N°.specie diverse associate potenzialmente all'habitat
-	nulla o scarsa	≤ 5
*	media	>5 ≤ 10
**	elevata	>11



Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione





Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione



PARTE III STRATEGIA DI GESTIONE



Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione





5. OBIETTIVI E AZIONI

5.1 - PRIORITA' DI CONSERVAZIONE

Nel Sito in oggetto possono identificarsi, in ordine di importanza, i seguenti obiettivi specifici di conservazione:

- salvaguardia degli habitat aperti;
- aumento delle specie-preda dell'aquila reale;
- gestione forestale sostenibile orientata alla conservazione dell'avifauna ospitata;
- contenimento del disturbo causato dalle attività turistico-ricreative;
- sensibilizzazione della popolazione e degli *stakeholders* presenti sul territorio rispetto all'importanza conservazionistica del sito.

Allo scopo non si prevedono specifici interventi gestionali diretti ordinari, bensì misure di conservazione normative generali e specifiche, e in particolare alle "Buone pratiche" riportate nel capitolo "Misure di conservazione".

Gli ambienti di maggior rilevanza per l'avifauna del sito sono evidenziati cartograficamente nell'All. II.

5.2 - OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI RELATIVE ALLE COMPONENTI NATURALI

La ZPS è stata istituita per tutelare un significativo popolamento avifaunistico tipico degli habitat aperti dell'Appennino (la cui estensione in Piemonte è molto limitata) e l'avifauna migratrice.

Lo stato di conservazione di gran parte delle specie presenti nel sito non è valutabile, in assenza di dati quali-quantitativi, anche se i loro habitat sembrano relativamente ben conservati e gli elementi di disturbo al momento ridotti.

Principali criticità e misure di conservazione

Le praterie appenniniche, gli altri ambienti (praterie pascolate, rocce e macereti, cespuglieti etc.) e forestali arbustivi (boscaglie di invasione), sono ben rappresentati nel sito.

Si tratta di ambienti naturali o seminaturali in generale non troppo influenzati dalle attività antropiche, salvo l'alpicoltura, che negli ultimi decenni è diventata meno estensiva, generando talvolta locali problematiche di pascolamento irrazionale.

La principale minaccia a questi habitat è l'abbandono dello sfalcio periodico, con conseguente invasione da parte di specie arbustive e arboree o, localmente, dal sovrapascolamento (eccessiva concentrazione del bestiame con conseguente deterioramento delle cenosi erbacee). D'altro canto, l'abbandono del pascolo ha indubbiamente effetti negativi su molte specie di uccelli la cui presenza è legata (o favorita) dalla presenza di bestiame al pascolo.

	Sito IT1180025 " Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo" Zone di Protezione Speciale Piano di Gestione	
---	---	---

Il turismo nelle località montane prossime alla ZPS non è di massa, e al momento non sembra incidere negativamente sulla conservazione dell'avifauna.

Gli ambienti forestali occupano circa un terzo del sito; e sono rappresentati soprattutto da faggete e boscaglie di invasione. Una ventina di ettari di faggeta risulta rappresentata da fustaia.

La principale criticità dei boschi montani appenninici appenninici è data da un eventuale sfruttamento eccessivo, con semplificazione della struttura e della composizione, riduzione del numero di alberi di dimensioni medio-grandi, indispensabili alla presenza di ricche zoocenosi forestali, nonché vetusti e deperenti.

Questa problematica non è cruciale nel Sito in oggetto, in quanto ambienti forestali del tutto analoghi sono ampiamente diffusi a breve distanza dal sito.

Il citato manuale per la gestione di ZPS e IBA riconosce quali maggiori criticità potenziali per l'avifauna delle montagne appenniniche le seguenti:

ATTIVITÀ UMANE FORTEMENTE IMPATTANTI

1. **Realizzazione di centrali eoliche** (Aquila reale, Falco pellegrino);
2. **Interventi di riforestazione** con specie forestali sia alloctone che autoctone (Quaglia, Alaudidi, Calandro, Averle, Zigoli);

ATTIVITÀ UMANE IMPATTANTI

3. **Abbandono delle attività tradizionali di pascolo** (inclusa la transumanza) e coltivazione con progressivo recupero del bosco (Quaglia, Alaudidi, Calandro, Codirossone, Averle, Zigoli);
4. **Sovrapascolo** (Codirossone, Calandro);
5. **Disturbo ai nidi**
 - 5.1. Costruzione di strade montane (Aquila reale),
 - 5.2. Presenza di insediamenti turistici invernali (Aquila reale);
6. **Elettrocuzione** su linee elettriche di media tensione (Aquila reale);
7. **Collisione con cavi sospesi** (impianti di risalita, linee elettriche etc) (Aquila reale, Falco pellegrino);
8. **Caccia & bracconaggio**
 - 8.1. Elevata pressione venatoria sulle specie-preda (Aquila reale);
 - 8.2. Prelievo diretto (Falco pellegrino, Quaglia, Alaudidi);
9. **Uso illegale di bocconi avvelenati** per il cosiddetto controllo dei predatori (Aquila reale);
10. **Introduzione o "ripopolamenti" con nuclei appartenenti a popolazioni o specie alloctone**, ad es. popolazioni alpine di *Alectoris graeca* o *Alectoris chukar* (Coturnice) e Quaglie giapponesi (Quaglia);
11. **Gestione forestale** (Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Picidi);
12. **Uso di pesticidi**

- 13. Mortalità da impatto o elettrocuzione con elettrodotti (Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno);**
14. Gestione delle discariche di rifiuti solidi urbani (Nibbio bruno);

Di seguito viene brevemente discussa l'incidenza delle potenziali criticità sopra esposte all'interno della ZPS.

Realizzazione infrastrutture

La realizzazione di centrali eoliche è già vietata ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente (DM) del 17 Ottobre 2007 N. 184 e s.m.i. recante i Criteri minimi che le Regioni devono applicare per redigere le misure di conservazione per i Siti Natura 2000 ed in particolare per le ZPS.

Lo stesso DM prescrive la messa in sicurezza di elettrodotti e linee aeree e la rimozione delle linee elettriche, impianti a fune e impianti di risalita dismessi (6, 7, 13).

La costruzione di nuove strade e sentieri, vista la ridotta estensione della ZPS, dev'essere regolamentata ai sensi del citato DM; il presente Piano prevede di limitare la nuova viabilità (5), o asfaltare strade sterrate o piste, adducanti a insediamenti non permanenti, e in ogni caso tali opere sono assoggettate a valutazione positiva di incidenza .

I rischi legati all'antropizzazione (5, 14) appare qui limitato. Il divieto imposto dal DM di realizzare nuovi impianti di risalita e il divieto di realizzare nuove strade e di asfaltare strade sterrate o piste dovrebbe almeno in parte limitare gran parte delle presenze turistiche alle vicinanze dei poli turistici e degli accessi veicolari già esistenti. Nell'area e nelle sue vicinanze, inoltre, non esistono discariche.

Attività agro-pastorali

La riduzione dell'attività agro-pastorale (3) è testimoniata dalla significativa estensione di boscaglie di invasione.

Il recupero di superfici a prato-pascolo o pascolo invase da vegetazione forestale senza interesse conservazionistico (boscaglie di invasione) è possibile incentivando gli sfalci periodici o previa presentazione di un Piano di pascolamento da sottoporre a Valutazione di incidenza. Quanto all'utilizzo di pesticidi (12) non si ravvisa questa criticità nell'area di studio.

Interventi selvicolturali

La realizzazione di interventi selvicolturali (11) è orientata al fine di evitare il disturbo in prossimità dei siti di nidificazione delle specie di maggior interesse, di minimizzare il disturbo alle altre specie durante il periodo della nidificazione, di perseguire il mantenimento/miglioramento degli habitat forestali per articolare la loro struttura, mantenere la presenza di alberi maturi, la quantità e qualità adeguate di necromassa in piedi e al suolo favorevoli all'avifauna d'interesse e più in generale alla qualità e stabilità dell'ecosistema.

Si reputa che nell'area di studio la riforestazione artificiale di prato-pascoli e versanti erbosi (2) rappresenti un problema marginale, in quanto ordinariamente non praticata, non finanziata dal PSR. In ogni caso essa è vietata dal presente piano.



Le utilizzazioni forestali all'interno e nelle porzioni immediatamente limitrofe all'area di studio sono ridotte; tuttavia occorre monitorare tale situazione soprattutto in relazione alle diverse proposte progettuali circa la costruzione di centraline a biomasse.

Attività turistico-ricreative

Non si reputa che nella ZPS in esame le attività turistiche e ricreative, quali escursionismo estivo ed invernale, sci, parapendio etc. possano costituire un importante elemento di disturbo per l'avifauna.

Attività venatoria e bracconaggio

La caccia all'avifauna, per il periodo in cui è ammessa e per la protezione di cui godono le specie di maggior rilievo non dovrebbe incidere sulla loro conservazione.

Potrebbe essere invece limitata la caccia alle specie-preda dell'aquila reale (8.1) limitando, o precludendo, la caccia ai galliformi e ai lagomorfi.

Il bracconaggio rivolto all'avifauna (8), non sembra essere una pratica attualmente diffusa nel territorio della ZPS. Occorre invece vigilare seriamente sull'utilizzo dei bocconi avvelenati (9), rivolti a volpi, lupi etc.

Quanto al punto 10, per evitare il trasporto di agenti patogeni, l'inquinamento genetico e la competizione con le popolazioni autoctone, è altresì vietata l'immissione/ripopolamento di esemplari di avifauna appartenenti a qualsiasi specie, sia autoctona sia alloctona.

5.3 - OBIETTIVI GESTIONALI POLIVALENTI E/O GENERALI

Informazione, educazione e comunicazione

L'importanza dell'avifauna, ma anche dell'altra fauna e flora d'interesse conservazionistico, presenti all'interno del Sito Natura 2000 è perlopiù ignota alla maggior parte dei proprietari, degli operatori e dei visitatori dell'area.

E' pertanto necessaria un'azione di informazione che permetta agli *stakeholders* di comprendere appieno l'importanza delle specie di interesse comunitario presenti nel sito e dei loro habitat, per apprendere le norme di comportamento e le motivazioni che hanno reso necessari determinati vincoli.

La conservazione di specie di elevato interesse ecologico deve tenere conto anche della dimensione umana: in questo contesto la divulgazione naturalistica, la comunicazione e l'educazione ambientale offrono l'opportunità di sensibilizzare le persone rispetto alle problematiche di gestione e conservazione del Sito e delle specie ivi presenti, mettendo a disposizione nel contempo un'opportunità per valorizzare il territorio in modo sostenibile.

La consapevolezza che nei pressi dell'albergo o del ristorante è presente una specie rara o in via di estinzione, la cui conservazione è legata al mantenimento o adozione di buone pratiche gestionali o alla cessazione di disturbi specifici, dovrebbe coinvolgere anche emotivamente i proprietari, rendendoli più sensibili alla tematica della conservazione, e auspicabilmente spingerli a collaborare per una gestione sostenibile del sito.

La realizzazione di pannelli informativi sulle peculiarità dell'area avrebbe effetti educativi e di sensibilizzazione anche verso il pubblico occasionale.



Piani Regolatori Comunali

Oltreché al pubblico e agli operatori, la consapevolezza della presenza e dell'importanza dei Siti Natura 2000 è sovente molto bassa anche tra gli amministratori locali e i residenti, per cui è necessaria un'opera di informazione al riguardo delle finalità di un Sito Natura 2000, dei vincoli e delle procedure di legge per l'applicazione della Normativa in materia, nonché delle previsioni del presente Piano di Gestione che ne costituisce la definizione sito-specifica.

Al proposito il primo passo è verificare se i Piani Regolatori Comunali e le relative varianti contengono disposizioni in contrasto o critiche per le finalità del Sito Natura 2000, e se recepiscono i confini del Sito, effettuando uno screening dei PRGC sulla cui base apportare ove necessario le dovute modifiche e precisare che una volta approvate le Norme del presente PdG sono sovraordinate al PRGC.

Attività agro-silvo pastorali

Poiché gli habitat più importanti della ZPS, ovvero le praterie, sono un tipico habitat "seminaturale", sovente originato dall'attività di disboscamento per far posto al pascolo, in assenza di utilizzo (sfalci, pascolo) tali habitat tendono a deteriorarsi o evolvere verso cenosi boschive.

Essendo però questi habitat necessari alla presenza dell'avifauna più rilevante dell'area, non è auspicabile questa evoluzione, per quanto naturale.

Per raggiungere l'obiettivo di conservare gli habitat a prateria, risulta necessario impostare sistemi di gestione pastorale con una pianificazione di dettaglio, che tenga conto dei divieti, prescrizioni e buone pratiche elencate nella Normativa del presente Piano al fine di conservazione degli ambienti per la tutela dell'avifauna, e motivando con documentazione adeguata, eventuali scostamenti dalla normativa qui presente.

Per quanto riguarda gli habitat forestali, le azioni prioritarie, strumentali agli obiettivi di conservazione e gestione sostenibile degli ambienti forestali, sono:

- a) Assistenza tecnica ai proprietari-utilizzatori a cura del Soggetto Gestore, che assegna al taglio per tutti gli interventi selvicolturali gli alberi tramite tecnici forestali abilitati e, quando necessario, in affiancamento ad esperti in campo floristico-vegetazionale o faunistico.
- b) Redazione di Piani Forestali aziendali e promozione della gestione forestale associata delle piccole proprietà, dell'uso condiviso di attrezzature forestali e della formazione/aggiornamento professionale degli operatori.



5.4 - AZIONI DI RICERCA E/O MONITORAGGIO

Per le specie e per gli habitat inseriti negli allegati della Direttiva Habitat è necessario fornire ogni sei anni, ai sensi dell'articolo 17 della Direttiva stessa, un rapporto sul loro stato di conservazione.

A tal fine è necessario prevedere un sistema di monitoraggio coerente con le disposizioni comunitarie e nazionali. Di seguito sono riportate alcune indicazioni in merito.

Inoltre l'articolo 12 della Direttiva Uccelli prevede che ogni 3 anni venga redatta una relazione sullo stato di conservazione delle specie, a tale relazione contribuiscono le informazioni fornite da ciascun stato membro sull'applicazione della direttiva nell'ultimo triennio. La cadenza è stata recentemente modificata dalla Commissione Europea per renderla concomitante con il monitoraggio habitat.

5.4.1 RICERCHE

Vista la scarsità di conoscenze sull'avifauna della ZPS, è necessario che il Soggetto Gestore disponga di dati quali-quantitativi aggiornati sulle specie di maggior interesse e sul passo migratorio promuovendo studi *ad hoc*.

Per quanto le specie nidificanti i parametri più importanti ai fini gestionali sono:

- verificare quali specie nidificano effettivamente nel territorio della ZPS;
- valutare il numero di individui nidificanti delle specie più significative;
- individuare cartograficamente le aree più importanti per tali specie;
- evidenziare le criticità specie-specifiche per integrare o meglio contestualizzare le Misure di Conservazione elencate in Normativa.

Un altro aspetto da indagare è il fenomeno migratorio, sul quale non si dispone praticamente di alcun dato.

Sono inoltre importanti i monitoraggi nel medio-lungo periodo su tutta l'avifauna, perché solo in questo modo è possibile comprendere dinamiche favorevoli o sfavorevoli per le specie, al fine di poter prendere misure correttive allorquando si verificano situazioni di criticità.

5.4.2 MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Le indicazioni e le prescrizioni del presente PdG sono volte al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente per le specie dell'avifauna e/o i loro habitat.

Ne consegue che la verifica dell'efficacia del presente Piano può essere valutata verificando il rispetto della Normativa, che dovrebbe ridurre gli impatti negativi sulle specie, e in particolare l'andamento demografico delle specie più rilevanti, che dovrebbe rimanere stabile o, auspicabilmente, aumentare, evidenziandone in caso negativo le probabili cause.



Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione





Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione



PARTE IV NORMATIVA



Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione





6 – MISURE DI CONSERVAZIONE SITOSPECIFICHE

Nel sito si applicano le misure di conservazione previste dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" recepite, a livello regionale, dalle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n. 24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche), e adeguate alle caratteristiche del Sito in relazione alle tipologie ambientali indicate nei motivi di istituzione (Tab. 1 - Elenco degli habitat motivo di istituzione del Sito), agli habitat ed alle specie presenti.

In relazione ai contenuti tecnico-scientifici del presente Piano, tali misure sono integrate come di seguito specificato.

MISURE DI CONSERVAZIONE PER LE SPECIE AVIFAUNISTICHE

Art. 1. (Presenza di *Pernis apivorus*, *Circaetus gallicus*, *Falco peregrinus*, *Aquila chrysaetos*, *Bubo bubo*)

Obblighi:

- a) qualsiasi intervento realizzato a meno di 1 km dalle pareti occupate da nidi delle specie è realizzato previo assenso del soggetto gestore;
- b) la creazione di nuove palestre di arrampicata è subordinata alla verifica della presenza delle specie sopra citate previo assenso del soggetto gestore.

Art. 2. (Presenza di *Caprimulgus europaeus*, *Lullula arborea*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*)

Divieti:

- a) eliminare le fasce di arbusti ecotonali e di margine agli habitat aperti, o comunque idonei alla conservazione delle specie avifaunistiche e di interesse conservazionistico pascoli senza l'assenso del Soggetto Gestore, ad eccezione di interventi di ripristino ambientale di praterie e prato direttamente connessi al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario e conservazionistico, approvati dal Soggetto Gestore.

Obblighi:

- a) mantenere, anche nell'attuazione di progetti di ripristino ambientale, una elevata diversità e interconnessione tra habitat, in particolare le fasce di transizione e ecotonali.



Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione





Sito IT1180025
"Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo"
Zone di Protezione Speciale
Piano di Gestione



PARTE V BIBLIOGRAFIA E ALLEGATI



7 – BIBLIOGRAFIA

Boano, G., Carpegna, F., Toffoli, R., 2005. Revisione delle ZPS della Regione Piemonte e valutazione del loro valore per la conservazione dell'avifauna rispetto alle IBA. IPLA SpA, rapporto inedito a Regione Piemonte.

Brunner A., Celada C, Rossi P., Gustin M., 2002. Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete IBA (Important Bird Areas). LIPU – Ministero per l'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura. Relazione inedita.

Gariboldi A., Rizzi V. & Casale F., 2000. Aree importanti per l'avifauna in Italia. LIPU: 528 pp.

Pirovano A., Cocchi R., 2008. Linee guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare / ISPRA; 93 pp. + allegati.

	<p>Sito IT1180025 " Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo" Zone di Protezione Speciale Piano di Gestiano</p>	
---	---	---

8 – ALLEGATI

- ALL. I SCHEDA TECNICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL FORMULARIO STANDARD
- ALL. II CARTA DELLE COPERTURE DEL TERRITORIO